

**COMUNITÀ COLLINARE VALTIGLIONE E DINTORNI  
COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI  
PROVINCIA DI ASTI**

**P.R.G.C.  
VARIANTE SEMPLIFICATA  
COMMA 4, ART. 17 BIS L.R. 56/77 S.M.I.**

**VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON  
LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**PROPONENTE  
VIANA LIMA ERICA  
VIA MONTALDINO, 19  
14048 MONTALDO SCARAMPI**

**TECNICO COMPETENTE**

  
**STUDIO INGEGNERIA**

**VIA PETRARCA 9A – ASTI**

**IL PRESIDENTE  
(ARCH. IVAN FERRERO)**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
(DOTT. LUIGI BUSCAGLIA)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(GEOM. PAOLO PREGNOLATO)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.U. N.    IN DATA**

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. METODOLOGIA OPERATIVA .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ANALISI MODIFICHE URBANISTICHE .....</b>	<b>3</b>
<b>4. ANALISI ACUSTICA .....</b>	<b>3</b>
Creazione area turistico ricettiva T.R.	3
<b>5. APPENDICE.....</b>	<b>5</b>

## 1. PREMESSE

La verifica di compatibilità acustica delle previsioni urbanistiche-edilizie della Variante semplificata ex comma 4 art. 17 bis L.R. 56/77 s.m.i. al P.R.G.C. del comune di Montaldo Scarampi rispetto al Piano di Classificazione Acustica comunale (P.C.A.) viene effettuata sulla base delle disposizioni presenti all'interno della normativa di settore vigente (Legge 447/95, L.R. 52/00 e D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802).

La verifica di compatibilità acustica contiene adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità delle scelte urbanistiche rispetto ai criteri informativi contenuti all'interno del Piano di Classificazione Acustica comunale, anche mediante l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici.

## 2. METODOLOGIA OPERATIVA

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della Variante, in misura superiore a 5 dB(A) rispetto a quelli esistenti all'interno del Piano di Classificazione Acustica comunale approvato.

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della L.R. 52/2000 che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della L.R. 52/2000 è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del P.C.A.; infatti la D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio" (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della L.R. 52/2000), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei Piani il seguente punto: *"La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa"*.

Inoltre, nell'ambito dell'analisi che permette di effettuare la verifica di compatibilità acustica delle previsioni urbanistiche-edilizie, vengono prese in esame le singole aree oggetto delle nuove previsioni urbanistiche-edilizie ed in virtù delle specifiche caratteristiche degli interventi vengono definite prescrizioni ed indicazioni puntuali atte ad evitare l'insorgenza di situazioni acustiche critiche e a rispettare le procedure stabilite dalla normativa di settore vigente.

**Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:**

- **elaborazione delle ipotesi di variazione introdotte al P.C.A. attraverso le previsioni della Variante Semplificata al PRGC del comune di Montaldo Scarampi;**
- **confronto delle ipotesi di variazione del P.C.A. attraverso l'inserimento delle previsioni della Variante Semplificata rispetto al P.C.A. medesimo e verifica di compatibilità acustica.**

Gli estratti cartografici relativi alle ipotesi di variazione introdotte al P.C.A. attraverso la Variante Strutturale sono riportate nelle successive schede di verifica.

In particolare si evidenzia che tutte le risultanze della verifica eseguita nella presente relazione costituiscono analisi preliminare alla revisione del piano di classificazione acustica.

**La presente relazione è svolta dal tecnico competente in acustica ambientale ing. Giuseppe Villero, iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, c. 7 della Legge n. 447/95 con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 16/04/2007, e dal tecnico competente in acustica ambientale ing. Umberto Villero, iscritto nell'Elenco**

### **3. ANALISI MODIFICHE URBANISTICHE**

L'argomento della presente Variante Semplificata è la creazione dell'area turistico ricettiva T.R. perimetrata con apposito retino nella parte destra della Fig. 1. Tale area ha una superficie di 10.569 m<sup>2</sup>.


### **4. ANALISI ACUSTICA**

Come prima ricordato nel paragrafo "2. Metodologia operativa", per l'area oggetto di variante, per la quale è stata mutata la destinazione d'uso rispetto al PRGC vigente, è stata riportata la "classe acustica" attribuita dal Piano di Classificazione Acustica.

Si è quindi ipotizzata la classe acustica riferita alla previsione urbanistica: il confronto della classe attuale con quella riferita alla previsione urbanistica permette di valutare la creazione di eventuali punti critici.

**Di seguito sono riportate le verifiche di compatibilità acustica dell'area interessata da previsioni urbanistiche che producono mutamenti di destinazioni d'uso.**

#### **Creazione area turistico ricettiva TR**



***Fig. 1 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra)***


**Con la presente variante semplificata si crea l'area turistico ricettiva TR perimetrata con apposito retino nella parte destra della Fig. 1. Tale area ha una superficie di 7.250 m<sup>2</sup>.**

#### **Classificazione acustica:**


Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'area oggetto di cambio di destinazione d'uso da agricola a turistico-ricettiva in classe III.

**La destinazione d'uso turistico-ricettiva è perfettamente compatibile con la classe III, per cui l'intervento previsto non richiede modifiche di classe e quindi è compatibile con il vigente**

P.C.A., sia del comune di Montaldo Scarampi, sia del comune di Montegrosso d'Asti, come risulta dalle Figg. 2 e 3, che mostrano l'individuazione dell'area in esame sui vigenti P.C.A. dei due comuni.




*Fig. 2 - Individuazione area su P.C.A. vigente comune di Montaldo Scarampi*



*Fig. 3 - Individuazione area su P.C.A. vigente comune di Montegrosso d'Asti*

## 5. APPENDICE

### Legenda retini Piano di Classificazione Acustica

Col.	Classe	Definizione
	I	Aree particolarmente protette
	II	Aree ad uso prevalentemente residenziale
	III	Aree di tipo misto
	IV	Aree di intensa attività umana
	V	Aree prevalentemente industriali
	VI	Aree esclusivamente industriali

**Tn** Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

#### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il 26 ottobre 1995 è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447, che ha sancito i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico ambientale. Attraverso questa Legge sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la problematica dell'inquinamento da rumore e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e di obblighi per adempiere a tale fine.

Lo schema a "decreti attuativi" definito dalla Legge 447/95 ha permesso nell'arco di questi anni di ridefinire il quadro normativo di settore e di dotare di strumenti tecnico-amministrativi gli Enti deputati ad attuare la strategia delineata dal legislatore.

Tra i decreti promulgati risultano d'interesse per l'elaborazione degli studi di clima acustico degli insediamenti i seguenti atti normativi: il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e il Decreto del Ministero dell'Ambiente "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" del 16 marzo 1998.

Il quadro normativo di riferimento per la problematica degli studi di clima acustico si completa con il recepimento da parte della Regione Piemonte dei contenuti e degli indirizzi stabiliti dalla Legge Quadro, costituito dalla Legge n° 52, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" del 20 ottobre 2000.

#### La Legge Quadro n° 447/95

La Legge Quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e

dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione, regolando e disciplinando direttamente la materia dell'inquinamento acustico.

Una delle principali novità della Legge Quadro consiste nell'adozione di una strategia preventiva per affrontare il problema dell'inquinamento acustico. All'interno di questa chiave d'azione il legislatore considera l'inquinamento da rumore un fattore strettamente connesso alla pianificazione territoriale. Per la realizzazione degli obiettivi della legge il legislatore definisce un percorso fondato sul decentramento delle funzioni, mantenendo la potestà di indirizzo e di coordinamento dello Stato e rafforzando il ruolo degli Enti locali.

L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa. Qui di seguito si riporta l'elenco delle azioni normative previste dalla Legge Quadro 447/95 con gli atti normativi previsti e il loro stato di attuazione.

AZIONI NORMATIVE	ATTI NORMATIVI PREVISTI	RIFERIMENTO NORMATIVO (LEGGE 447/1995)	TERMINE PER L'EMANAZIONE	STATUS
Abrogazione norme incompatibili	Regolamento approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto con Ministri competenti	art. 16	30 marzo 1996	non emanato
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo	D.m. Ambiente di concerto con Industria	art. 15, comma 4	30 giugno 1996	D.m. 11 dicembre 1996 (G.U. 4 marzo 1997, n. 52)
Valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità	D.p.c.m. su proposta Ambiente di concerto con Sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni	art. 3, comma 1, lett. a)	30 settembre 1996	D.p.c.m. 14 novembre 1997 (G.U. 1° dicembre 1997, n. 280)
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico	D.m. Ambiente di concerto con Sanità e, secondo le rispettive competenze, con Lavori pubblici, Industria e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. c)	30 settembre 1996	D.m. 16 marzo 1998 (G.U. 1° aprile 1998, n. 76)
Requisiti acustici passivi degli edifici	D.p.c.m. su proposta Ambiente di concerto con Sanità e, secondo le rispettive competenze, con Lavori pubblici, Industria e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. e)	30 settembre 1996	D.p.c.m. 5 dicembre 1997 (G.U. 22 dicembre 1997, n. 297)
Criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni	D.m. Ambiente di concerto con Trasporti	Art. 3, comma 1, lett. l)	30 settembre 1996	non emanato
Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo	D.p.c.m. su proposta Ambiente di concerto con Sanità e, secondo le rispettive competenze, con Lavori pubblici, Industria e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. h)	30 settembre 1996	D.p.c.m. 16 aprile 1999, n. 215 (G.U. 2 luglio 1999, n. 153) Abroga il D.p.c.m. 18 settembre 1997 (pubblicato sulla G.U. del 6.10.97, n. 233)
Rumore aereo	Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto, secondo le rispettive competenze, con Sanità, Lavori pubblici, Industria, Trasporti e Difesa	art. 11	30 dicembre 1996	D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 (G.U. 26 gennaio 1998, n. 20) D.p.r. 9 novembre 1999, n. 476 (G.U. 17 dicembre 1999, n. 295)

Rumore stradale	Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto, secondo le rispettive competenze, con Sanità, Lavori pubblici, Industria, Trasporti e Difesa	art. 11	30 dicembre 1996	D.p.r. 30 marzo 2004, n. 142
Rumore ferroviario	Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto, secondo le rispettive competenze, con Sanità, Lavori pubblici, Industria, Trasporti e Difesa	art. 11	30 dicembre 1996	D.p.r. 18 novembre 1998, n. 459 (G.U. 4 gennaio 1999, n. 2)
Rumore da attività motoristica	Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto, secondo le rispettive competenze, con Sanità, Lavori pubblici, Industria, Trasporti e Difesa	art. 11	30 dicembre 1996	D.p.r. 3 aprile 2001, n. 304 (G.U. 26 luglio 2001, n. 172)
Direttive per la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore per i gestori delle infrastrutture di trasporto	D.m. Ambiente	art. 10, comma 5	30 dicembre 1996	D.m. 29 novembre 2000 (G.U. 6 dicembre 2000, n. 285) D.m. 23 novembre 2001 (G.U. 12 dicembre 2001, n. 288)
Requisiti acustici sistemi di allarme e dei sistemi di refrigerazione	D.m. Ambiente di concerto con Industria e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. g)	30 giugno 1997	non emanato
Metodologia di misurazione del rumore aeroportuale	D.m. Ambiente di concerto con Trasporti	art. 3, comma 1, lett. m)	30 giugno 1997	D.m. 31 ottobre 1997 (G.U. 11 novembre 1997, n. 267) D.m. 20 maggio 1999 (G.U. 24 settembre 1999, n. 225) D.m. 3 dicembre 1999 (G.U. 10 dicembre 1999, n. 289)
Criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture	D.m. Lavori pubblici di concerto con Ambiente e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. f)	30 giugno 1997	non emanato
Campagne informazione del consumatore e di educazione scolastica	D.m. ambiente sentite le associazioni ambientaliste e dei consumatori	art. 3, comma 1, lett. n)	non previsto	non emanato
Tecnico competente	D.p.c.m.	non previsto espressamente	non previsto	non emanato

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”**

In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d'uso del territorio sulla base delle quali i Comuni devono effettuare la classificazione acustica.

Il Decreto introduce il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11, comma 1 della Legge 447/95. Questi buffer si "sovrappongono" alla zonizzazione acustica "generale", determinando di fatto delle zone di "deroga parziale" ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.

Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB(A) durante il giorno e a 3 dB(A) durante la notte il valore limite differenziale, cioè la differenza massima tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti).

### **Decreto Ministero dell'Ambiente 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".**

Il decreto, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, lettera c) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento; quando e come la strumentazione deve essere calibrata e quale è il requisito tecnico che rende valida una misura fonometrica.

I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono minuziosamente regolati nell'Allegato B, ad eccezione di quelli relativi al rumore stradale e ferroviario cui è dedicato l'Allegato C.

Nell'Allegato D sono invece previsti gli elementi necessari affinché il rapporto contenente i dati relativi alle misure sia valido.

### **Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".**

La Regione Piemonte ha disciplinato gli aspetti di propria competenza, individuati dall'art.4 della Legge Quadro, attraverso l'emanazione della L.R. 52/2000. In particolare, per l'aspetto specifico inerente la Classificazione Acustica e le azioni ad essa connesse, la L.R. 52/2000 interviene direttamente o prevedendo ulteriori provvedimenti normativi riguardanti i seguenti aspetti:

- emanazione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio;
- poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto dei Comuni o enti competenti;
- modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione acustica del territorio;
- modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- procedure ad eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani di Risanamento Acustico da parte dei Comuni;
- criteri e le condizioni per l'individuazione da parte dei Comuni di valori inferiori a quelli determinati con il D.P.C.M. 14/11/1997;
- modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- competenze delle Province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale;
- criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o di opere indicati all'art. 8 comma 2,
- predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

I “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, come precedentemente accennato, sono stati emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n°85-3802 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”, pubblicata sul BUR del 14 agosto 2001 n° 33.

I criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico sono stati emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 46-14762 “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”, pubblicata sul BUR del 24 febbraio 2005 n° 8.